



**REGOLAMENTO**  
**PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COFINANZIATE**  
**DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020**  
**E**  
**CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE**

*Regolamento aggiornato con le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018*

## Introduzione

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), è un Programma plurifondo, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e ha una duplice finalità:

da un lato perseguire l'equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà, per garantire a tutti l'opportunità di accedere agli studi e assicurare a ciascuno la possibilità del successo formativo;

dall'altro, promuovere le eccellenze, sviluppando le potenzialità e valorizzando i meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una forte integrazione tra gli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e quelli finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il miglioramento delle infrastrutture e delle dotazioni tecnologiche.

In particolare, il **Fondo Sociale Europeo** mette a disposizione delle scuole risorse per interventi volti a:


- combattere la dispersione scolastica;
- migliorare le competenze chiave degli studenti;
- consolidare lo sviluppo professionale dei docenti e del personale scolastico;
- rafforzare le competenze degli adulti;
- diffondere le competenze digitali nella scuola;
- rafforzare il raccordo fra istruzione e mondo del lavoro;
- potenziare la capacità istituzionale.

Nel complesso, pertanto, i Fondi Strutturali che finanziano il PON sono finalizzati a sostenere l'innovazione e le riforme, coerentemente con le politiche nazionali che sono guidate dalla consapevolezza che il livello di istruzione della popolazione ha un impatto diretto sullo sviluppo socio-economico e costituisce un motore determinante per la crescita democratica e civile del Paese.


In coerenza con le politiche nazionali del settore istruzione, il Programma Operativo “Per la Scuola”, si prefigge di garantire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, consentendo un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare.

Un supporto trasversale alla strategia di intervento sopra descritta è rappresentato dalla promozione di interventi di sistema, volti a sostenere le istituzioni scolastiche nel miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione nonché delle capacità di innovare la propria didattica adattandola ai contesti. Tali obiettivi si pongono in linea con quanto previsto dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione, approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con il D.P.R. n. 80 dell’ 8.03.2013, con le Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo 2014, nonché con le disposizioni ministeriali recentemente emanate, di cui al DM n.11 del 18.09.2014 e alla CM n.47 del 21.10.2014, per la graduale messa a regime del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in tutte le scuole del territorio nazionale.

Tutte queste priorità strategiche trovano la loro collocazione nel Programma Operativo la cui architettura viene di seguito richiamata:



Oltre l’Asse I che ha come priorità strategica la formazione, il Programma Operativo comprende altri tre assi, di seguito anch’essi sintetizzati;



## I beneficiari e le tipologie di operazioni

I beneficiari del PON sono principalmente le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo e le scuole dell'infanzia delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), e delle Regioni più sviluppate (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

Le tipologie di operazioni si distinguono in primo luogo in base al Fondo europeo di cofinanziamento:

- Operazioni FSE, che riguardano principalmente i progetti a prevalente finalità formativa;
- Operazioni FESR, che riguardano principalmente i progetti finalizzati a migliorare e accrescere le dotazioni infrastrutturali e strumentali delle istituzioni scolastiche.

## Operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo

### La fase di selezione e approvazione del finanziamento

La fase di selezione e approvazione del finanziamento relativamente agli interventi finanziati dal FSE prevede gli step di seguito indicati.

1) **L'Avviso dell'ADG** - L'Autorità di Gestione emana un avviso con il quale vengono messi a bando una o più sotto-azioni. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del MIUR – Istruzione, in ogni avviso vengono specificate la tipologia di azione/intervento da realizzare in coerenza con gli obiettivi e le finalità del PON, il relativo piano finanziario e i costi ammissibili, le modalità e i criteri di valutazione, il periodo di realizzazione delle attività progettuali con le relative scadenze.

2) **La candidatura della scuola** - A fronte dell'avviso, l'istituzione scolastica, ove ritenga candidabile il suo progetto, procede con l'approvazione di apposita delibera di adesione da parte degli OO.CC.

Al fine di non ostacolare il normale svolgimento delle attività scolastiche, è possibile che le istituzioni scolastiche approvino un'unica delibera, anche ad inizio anno scolastico, con la quale si dichiarino disponibili ad aderire a qualsiasi attività che venga proposta dall'Autorità di Gestione, ovvero ne prevedano l'attuazione nel PTOF.

Adottata tale delibera, l'istituzione scolastica, nella figura del Dirigente Scolastico, presenta la candidatura corredata delle informazioni richieste dall'avviso.

3) **La selezione e la valutazione** - I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sono sottoposti a un processo di selezione e valutazione, mediante applicazione di criteri conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28.05.2015.

Le proposte progettuali delle scuole devono rispondere ai **criteri di ammissibilità** e ai **criteri di selezione** esplicitati nell'**avviso di riferimento**.


4) **L'Autorizzazione** - Con l'autorizzazione inizia la fase di realizzazione del progetto. Il sistema GPU è predisposto ad acquisire tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto.

## Fase di esecuzione degli interventi

In fase di avvio del progetto, in coerenza con quanto previsto dallo specifico avviso nonché in funzione delle esigenze dell'istituzione scolastica in relazione all'attuazione del progetto, è necessario attivare le seguenti procedure:

- selezione dei destinatari;
  - selezione degli esperti, che possono essere interni o esterni all'istituzione scolastica;
  - selezione dei tutor, che possono essere interni o esterni all'istituzione scolastica;
  - individuazione/selezione del personale a supporto della gestione del progetto;
  - selezione di eventuali fornitori di beni e servizi.
- Per **personale interno** si intende il personale docente, i tutor e il personale ATA che lavorano alle dipendenze dell'istituto scolastico che conferisce l'incarico.
- Per **personale esterno** si intende il personale in servizio presso altri istituti scolastici, soggetti esterni al comparto scuola, lavoratori autonomi, soggetti dotati di personalità giuridica,

Per la realizzazione dei progetti è indispensabile valutare prioritariamente le professionalità delle risorse umane disponibili all'interno dell'istituto scolastico.

 *“In linea di principio, si raccomanda, considerato che i progetti sono deliberati dall'intero Collegio dei Docenti e devono, quindi, riguardare la scuola nella sua totalità, di evitare di concentrare più incarichi sulla stessa persona al fine di garantire il massimo coinvolgimento del personale nelle attività previste dai progetti. Gli OO.CC potranno deliberare in tal senso determinando il numero massimo di incarichi da attribuire alla stessa persona.” (da Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018).*

Solo dopo aver accertato l'assenza o l'indisponibilità delle professionalità e delle risorse umane interne, l'Istituto farà ricorso al personale esterno.

✚ *“Per quanto riguarda il personale esterno, il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta delle collaborazioni esterne, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto anche determinando il numero massimo di incarichi attribuibili allo stesso esperto.”* (da Disposizioni Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018).

✚ *“... qualora sussistano i presupposti normativi, le Pubbliche Amministrazioni possono attribuire incarichi sia a dipendenti della medesima Pubblica Amministrazione, o di altre Pubbliche Amministrazioni, sia, per specifiche esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ad esperti esterni alla Pubblica Amministrazione.”* (da Disposizioni Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018).

✚ *“L'istituzione scolastica può anche rivolgersi, mediante procedure di evidenza pubblica, a soggetti dotati di personalità giuridica (enti o società) per la realizzazione di progetti o di determinate attività. In tal caso, tuttavia, è necessario attivare procedure di affidamento ai sensi del codice degli appalti (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016), come più avanti indicato. Non è prevista la possibilità di affidare l'intero progetto a soggetti esterni in considerazione delle disposizioni stabilite dai regolamenti UE in ordine al beneficiario finale dell'intervento. Devono, comunque, rimanere di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica, beneficiario titolare del progetto, tutti gli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili.”* (da Disposizioni Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018)-

### **Individuazione dei destinatari**

I destinatari delle attività possono essere, in relazione alle diverse azioni-previste nei singoli avvisi:

- **personale docente**
- **personale della scuola**
- **alunni delle scuole dell'Infanzia e delle scuole di I e II grado**
- **genitori degli alunni**
- **personale dell'Amministrazione**

In considerazione delle disposizioni relative al FSE, non è possibile modificare la destinazione delle suddette categorie previste dalle stesse azioni, indicate negli avvisi e autorizzate anche perché per ciascuna di esse sono previsti indicatori specifici.

In fase di proposta la scuola sceglie, ove previsto dall'avviso, per ogni modulo (percorso formativo), oltre alla durata anche il numero di partecipanti previsti, che **deve essere compreso almeno tra 15 e 20 unità**, ad eccezione di casi specifici (es. specifici target group)

Se il numero dei frequentanti scende al di sotto di 9 per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso comunicando all'Autorità di Gestione la chiusura anticipata dello stesso.

L'intervento può essere realizzato anche con un numero di partecipanti maggiore rispetto a quello autorizzato senza che questo comporti una variazione dell'importo già approvato.

➤ **I destinatari dei moduli possono essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità.** In particolare, nel caso di richieste maggiori rispetto al numero di partecipanti previsti, gli Organi Collegiali stabiliscono appropriati criteri di selezione, con indicazione di eventuali cause di esclusione. Ovviamente i criteri devono essere correlati agli obiettivi del progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento.

✚ *“Si suggerisce, tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni delle scuole, di tener conto del profitto degli allievi e/o della presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) e/o di studenti in difficoltà di apprendimento e/o in base al reddito familiare, etc. La selezione può avvenire anche dopo l'approvazione dei progetti purché sussistano i criteri previsti.”*  
(da Disposizioni Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Edizione 2018).

**Le variazioni dei destinatari** (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l'avvio del progetto, sono possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).

Il **nuovo inserimento** deve essere registrato nella classe con l'indicazione della data di inizio fruizione della formazione da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli utenti).

In particolare, l'inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi deve essere effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione risultante dall'applicazione di criteri prestabiliti (come precedentemente indicato).



## Selezione degli esperti e dei tutor

Per ogni modulo sono previste obbligatoriamente due figure specifiche per l'attuazione della proposta formativa: l'**esperto** e il **tutor**.

Entrambe le figure possono essere interne o esterne alla scuola e devono essere individuate secondo le procedure previste negli avvisi e nelle Disposizioni.

### La figura dell'esperto: funzioni

L'**esperto** è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.

L'esperto formatore organizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.

L'esperto è incaricato di realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.

Nella fase di realizzazione, l'esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.

Partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l'esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.

E' richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d'insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell'aula.

L'esperto deve saper creare ambienti favorevoli all'auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L'adesione dell'allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell'esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un'attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d'insegnamento.

### **La figura del tutor: funzioni**

Il **tutor** facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.

Il Tutor, in particolare:

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell'esperto;
- accerta l'avvenuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Il tutor viene selezionato, sulla base delle sue competenze finalizzate all'azione/modulo all'interno dell'intervento, secondo le modalità di seguito indicate.

### **La figura del valutatore: funzioni**

Il **referente per la valutazione** ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l'INVALSI.

### **La figura aggiuntiva**

La figura aggiuntiva è una figura dedicata per un'ora ad allievo con bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group) e non può coincidere con l'insegnante di sostegno.

## Il conferimento degli incarichi

La selezione di Esperti e Tutor viene svolta dalla scuola in conformità alle disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Nello specifico:

➤ **Con riferimento agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici**, siano essi dipendenti della medesima Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni, si fa riferimento all'articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi":

*"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"* (Articolo 53, comma 2 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165)

➤ Il conferimento di incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire da parte della medesima Pubblica Amministrazione di appartenenza, ovvero da parte di altri soggetti (pubblici o privati). In tale ultimo caso, tuttavia, è necessario che i dipendenti siano previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

➤ In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione di appartenenza, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, devono avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Tale previsione mira ad evitare che i dipendenti pubblici:

- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della Pubblica Amministrazione;
- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
- svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

➤ Fermo quanto sopra, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, e del D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 40, possono altresì ricorrere ad esperti esterni alle medesime, ma solo qualora sussistano specifiche esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio.

Si sottolinea che **la realizzazione dei progetti finanziati dal PON implica l'impiego di risorse dotate delle necessarie competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste dai singoli avvisi.**

**Al riguardo, si rileva che presupposto per l'affidamento di un incarico esterno è l'assenza, all'interno dell'ente, di risorse umane in grado di svolgere l'attività affidata al soggetto esterno.**

Il principio generale dell'ordinamento è che **le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, uniformando i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità, per cui essa, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto.**

Pertanto, soltanto qualora la Pubblica Amministrazione abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno può, previo espletamento di una procedura comparativa, conferire incarichi individuali, con "contratti di lavoro autonomo", ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

In particolare, la selezione deve avvenire con le modalità di seguito descritte e comunque nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni già fornite dal MIUR (al riguardo, si veda, inter alia, la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota AOODGEFID prot. 35926 del 21.09.2017).

Ad ogni buon conto, si precisa che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno all'istituzione scolastica deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione.

Nessun incarico, in via generale, può essere conferito direttamente.

Considerata la particolare importanza attribuita all'area formativa, le istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella definizione dei criteri di ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi esperti e tutor con competenze didattiche e disciplinari di alto profilo professionale.

In particolare, **per il ruolo del tutor** dei corsi rivolti agli studenti, visti i suoi compiti di coordinamento e collegamento generale con i consigli di classe e la didattica istituzionale, nonché la maggior conoscenza degli allievi dell'istituzione scolastica beneficiaria, **è consigliato di affidare tale ruolo al personale docente della stessa scuola.**

## CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della realizzazione del progetto è previsto il coinvolgimento di personale interno non destinato all'attività formativa, comprendente il Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l'organizzazione e il DSGA per l'attuazione, la gestione amministrativo-contabile.

Gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non necessitano di procedure di selezione.

Tutti gli altri incarichi (esperto, tutor, referente per la valutazione, figura aggiuntiva o altro personale di supporto se necessario) e gli stessi alunni beneficiari, invece, sono oggetto di procedure di selezione.

### ➤ Criteri generali per la selezione degli alunni

I destinatari dei moduli possono essere oggetto di selezione ove ne ricorra la necessità.

In particolare, nel caso di richieste maggiori rispetto al numero di partecipanti previsti, si adottano i sottostanti criteri di selezione, correlati agli obiettivi del progetto e alla definizione del gruppo target oggetto di intervento:

- profitto degli allievi
- presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati)
- presenza di studenti in difficoltà di apprendimento
- reddito familiare,

Dopo l'avvio del progetto sono possibili variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento) a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).

Il nuovo inserimento deve essere registrato nella classe con l'indicazione della data di inizio fruizione della formazione da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli utenti).

L'inserimento di nuovi utenti negli interventi formativi deve essere effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione risultante dall'applicazione di criteri prestabiliti (come precedentemente indicato).

➤ **Criteri generali per la selezione di esperti - tutor – valutatore – figura aggiuntiva – personale ATA**

La prima procedura di selezione di risorse umane in grado di svolgere l'attività deve avvenire all'interno dell'ente.

 **Personale docente appartenente all'Istituzione scolastica**

L'istituzione scolastica:

1. Rende noti i propri fabbisogni mediante apposito avviso interno, pubblicato sul proprio sito web, contenente criteri oggettivi e predeterminati di selezione;
2. Provvede a verificare se sono presenti o disponibili al proprio interno le risorse professionali di cui ha necessità.
3. Raccoglie le disponibilità delle professionalità interne e ne valuta i curricula;
4. Formula una graduatoria che rende pubblica;
5. Sulla base della graduatoria conferisce l'incarico aggiuntivo, mediante lettera d'incarico da parte del Dirigente scolastico.

L'istituzione scolastica potrà avvalersi di una **specifico Commissione per la valutazione dei curricula**. Detta Commissione sarà nominata solo dopo che sono decorsi i termini di presentazione delle candidature.

**Invero,**

La designazione può avvenire, altresì, con una delibera del Collegio Docenti debitamente motivata.

In tal caso la designazione deve:

1. essere espressamente indicata tra i punti all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del Collegio Docenti con la dicitura: *“Selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione.”*
2. tener conto del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie all'assolvimento della funzione per cui si procede alla selezione;
3. tener conto del principio di rotazione e non cumulabilità degli incarichi, in caso di pluralità di candidature;
4. essere formalizzata con specifica delibera del Collegio Docenti;
5. Essere debitamente verbalizzata.

#### Personale docente appartenente ad altra Istituzione scolastica

Accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione scolastica ricorre all'istituto delle collaborazioni plurime disciplinato all'art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007, quindi:

1. Pubblica sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso a docenti in servizio presso tali istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione.
2. Raccoglie le istanze d'interesse e formula apposite graduatorie che rende pubbliche sul sito ufficiale dell'istituzione scolastica;
3. Attingendo a dette graduatorie, instaura un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Nella valutazione delle istanze l'istituzione scolastica potrà avvalersi di una **specifico Commissione per la valutazione dei curricula**. Detta Commissione sarà nominata solo dopo che sono decorsi i termini di presentazione delle candidature.

### Esperti e Tutor esterni alla P.A.

L'istituzione scolastica, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità definiti in precedenza.

L'iter selettivo è così costituito:

1. Avviso ad evidenza pubblica, da pubblicare sul sito web dell'istituzione scolastica, contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione.

Nello specifico, l'avviso conterrà:

- a. oggetto dell'incarico;
- b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico. Per facilitare l'oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, si richiederanno i soli titoli e le sole esperienze coerenti con l'incarico da attribuire;
- c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;
- d. compenso orario previsto;
- e. durata dell'incarico;
- f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
- g. procedura di selezione;
- h. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le procedure di selezione di personale esterno si conformeranno a quanto previsto dall'art. 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44: "La Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. Il Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto".



2. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, l'istituzione scolastica procede a raccogliere le disponibilità delle professionalità e a valutarne i curricula.

L'istituzione scolastica potrà avvalersi di una **specifico Commissione per la valutazione dei curricula**. Detta Commissione sarà nominata solo dopo che sono decorsi i termini di presentazione delle candidature.

3. Qualora l'istituzione scolastica individui una professionalità rispondente a quella richiesta, procede, sulla base della graduatoria, al conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo. Al riguardo, nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo rileva la fattispecie contrattuale del "contratto di prestazione d'opera" (art. 2222 cod. civ. e ss), categoria nella quale rientra altresì il contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).

4. Qualora necessiti all'istituzione scolastica acquisire **un servizio di formazione** da operatori economici (Università associazioni, enti di formazione esperti della materia etc.), ricorrerà alla procedura dettata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50.

Tale procedura sarà attivata **solo dopo** che l'istituzione scolastica **abbia effettuato, con esito negativo, la ricognizione al suo interno attraverso la pubblicazione di un avviso interno, oppure, solo dopo** che il Collegio dei Docenti abbia deliberato di procedere direttamente ad una selezione di risorse all'esterno.

#### **Esperti e tutor selezionati da Albi/elenchi dei formatori**

In caso di assenza o di indisponibilità di professionalità adeguate all'interno dell'istituzione scolastica, è possibile selezionare Esperti e Tutor già iscritti in appositi elenchi o albi di formatori riferiti alle specificità formative del mondo della scuola, nella cui fattispecie non rientrano gli albi delle professioni regolamentate dai relativi Ordini.

In particolare, come già precisato dal MIUR con avviso n. 6076 del 4 aprile 2016, "[...] in presenza di Elenchi di formatori relativamente all'innovazione digitale [...] l'esperto e il tutor possono essere individuati all'interno degli stessi senza necessità, da parte dello Snodo formativo territoriale, di effettuare altra procedura di selezione".

Si precisa che l'utilizzo di esperti mediante la consultazione di un Elenco preconstituito è ammissibile a condizione che la costituzione dello stesso sia avvenuta a seguito di avviso pubblico contenente informazioni circa l'oggetto, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire, ed elaborato in coerenza con le previsioni di cui al Regolamento di Istituto adottato ai sensi dell'art. 40 del D.l. 1° febbraio 2001, n. 44.

In particolare, in presenza di elenchi di formatori, gli Esperti e i Tutor possono essere individuati all'interno degli stessi, nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità.

Gli elenchi devono essere periodicamente aggiornati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Una volta individuato l'Esperto o Tutor, tramite l'elenco, l'istituzione scolastica procede al conferimento al medesimo di un incarico, se trattasi di personale interno, o alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, se trattasi di personale esterno.

### **REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL PERSONALE DOCENTE**

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

### **CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI ESPERTO**

- titolo di studio coerente il profilo richiesto di servizio
- priorità per i docenti con titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto
- esperienza pregressa nei progetti PON in particolare come Esperto
- Competenze informatiche certificate

### **CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI TUTOR**

- priorità per i docenti con titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto
- esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare come tutor
- Competenze informatiche certificate

### **CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI FIGURA AGGIUNTIVA**

- titolo di studio coerente il profilo richiesto di servizio
- priorità per i docenti con titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto
- esperienza pregressa nei progetti PON in particolare come Figura Aggiuntiva
- Competenze informatiche certificate

## CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI VALUTATORE

- priorità per i docenti con titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto
- esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare come
- Valutatore
- Competenze informatiche certificate

## INCARICHI E COMPENSI

Esperto: retribuzione oraria • € 70,00 onnicomprensiva

Tutor: retribuzione oraria • € 30,00 onnicomprensiva

Figura aggiuntiva per bisogni specifici: retribuzione oraria • € 30,00 onnicomprensiva

Valutatore: retribuzione oraria • € 17,50 da tabellare CCNL vigente

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 "Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola. "Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale "esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige".

## Personale ATA

Anche per il personale ATA, la procedura di selezione per il conferimento di incarichi segue il medesimo iter del personale docente ed è condizionata dai medesimi requisiti di ammissione.

1. Priorità al personale interno attraverso avviso interno;
2. In alternativa all'avviso interno, la designazione può avvenire nell'ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico.
3. In mancanza di risorse interne, l'Istituzione scolastica si avvale della collaborazione plurima di cui all'art. 57 del CCNL Scuola, fermo restando il divieto di cui all'art.31 comma 4 del D.l. 44/2001. La selezione avviene attraverso bando esterno e con le modalità indicate per la selezione del personale docente.
4. Solo in via del tutto eccezionale, una volta esperite tutte le possibilità di coinvolgimento di personale appartenente all'istituzione scolastica, è possibile fare ricorso a supporto esterno **con la precisazione che non è mai ammissibile l'intera esternalizzazione del servizio**.

## REQUISITI DI AMMISSIONE PERSONALE ATA

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

### Selezione di operatori economici mediante procedure ad evidenza pubblica

L'istituzione scolastica può espletare procedure ad evidenza pubblica al fine di selezionare un operatore economico per la fornitura di beni e servizi.

Nel caso di acquisto di beni, gli stessi sono consentiti se necessari alla realizzazione del progetto e il relativo costo è contenuto nel limite previsto dall'avviso nell'ambito delle spese gestionali.

L'affidamento di un appalto deve avvenire in conformità con le previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), che, com'è noto, ha abrogato il previgente D.Lgs. 163/06, dettando una nuova disciplina in materia del diritto dei contratti pubblici, volta a valorizzare i principi di pubblicità, trasparenza, innovazione, informatizzazione e a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e dei necessari standard contrattuali, innovando profondamente il previgente assetto tecnico ed economico degli affidamenti contrattuali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti a questa riconducibili, in conformità alle indicazioni di derivazione comunitaria di cui alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Pertanto, le procedure per la selezione di operatori economici devono essere necessariamente distinte da quelle per la selezione di personale, evidenziate nei precedenti paragrafi.

Con riferimento alle tipologie di procedure da espletare, si rinvia a quanto previsto per le Operazioni FESR (in particolare cfr. successivo paragrafo 7.2.1) nonché alla Nota MIUR prot. n. 31732 del 25 luglio 2017, recante "Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588".

## Sintesi delle procedure di selezione

In esito a quanto descritto nei paragrafi precedenti si riportano di seguito le tabelle a riepilogo delle diverse modalità di selezione del personale dell'area formativa.

<b>Tempi di pubblicazione</b>	
<b>Avviso per la selezione del personale</b>	<p>L'<b>avviso</b> rivolto al <b>personale esterno</b> all'istituzione scolastica deve essere affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito web istituzionale dello stesso per <b>almeno 15 giorni</b>. Per garantire una maggiore trasparenza delle procedure e consentire ai potenzialmente interessati di partecipare agli avvisi, bandi/manifestazione di interesse emanati dalle istituzioni scolastiche, si richiede che la pubblicazione di detti dispositivi all'albo dell'istituto e al sito web istituzionale sia contestuale all'inserimento degli stessi nel sito dei fondi strutturali – sezione: PON trasparente bandi delle scuola (<a href="http://www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu">www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu</a>)</p> <p>Nel caso in cui l' avviso sia rivolto al solo <b>personale interno</b> all'istituzione scolastica la durata dell'affissione all'albo può essere ridotta della metà (<b>almeno 7 giorni</b>).</p>
<b>Graduatoria di merito</b>	<p>Nel caso di avviso rivolto a <b>esperti esterni</b>, a conclusione della comparazione delle candidature, mediante l'attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti dal Consiglio di Istituto e riportati nell'avviso pubblico, il Dirigente Scolastico <b>provvede alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che diviene definitiva decorso il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa</b> nell'albo e sul sito web istituzionale della scuola. Decorso tale termine, viene data comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l'incarico mediante provvedimento del Dirigente.</p> <p>Nel caso in cui l'avviso sia rivolto al solo <b>personale interno</b> all'istituzione scolastica, la graduatoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione (almeno 7 giorni).</p>

<b>TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>	<b>MODALITÀ DI AFFIDAMENTO</b>
<b>Esperti e Tutor appartenenti alla medesima Istituzione Scolastica</b>	Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Avviso di selezione interno all'Istituto Scolastico, pubblicato sul sito web della Scuola	Lettera di incarico
<b>Esperti e Tutor appartenenti ad altre istituzioni scolastiche</b>	Art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007, che prevede l'istituto delle collaborazioni plurime	Avviso di selezione rivolto a personale di altri II.SS., pubblicato sul sito web della scuola ed eventuale comunicazione agli altri II.SS.	Lettera di incarico
<b>Esperti e Tutor esterni alla P.A.</b>	Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001	Avviso ad evidenza pubblica, rivolto a personale esterno, pubblicato sul sito web della Scuola	Contratto di lavoro autonomo
<b>Albi/Elenchi dei formatori</b>	Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 del 11.03.2008	Ricerca e selezione della figura professionale all'interno di appositi Elenchi, nel rispetto, inter alia, del principio di rotazione degli incarichi.	Contratto di lavoro autonomo (se trattasi di personale esterno all'istituzione scolastica) o lettera di incarico (se trattasi di personale interno)
<b>Selezione dei fornitori mediante procedure di evidenza pubblica di beni e servizi</b>	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	Svolgimento di procedure ad evidenza pubblica	Contratto di appalto

### Casi specifici d'interesse dell'Istituzione scolastica

In funzione delle peculiarità di alcuni progetti e delle loro finalità, oltre alle disposizioni di cui sopra che hanno carattere generale, si richiamano di seguito taluni casi specifici:

#### ✓ **Avvisi che prevedono percorsi linguistici**

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti "madre lingua", vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:

**a)** di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

oppure

**b)** di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l'istituzione scolastica può reiterare l'avviso oppure fare ricorso ad esperti "non madre lingua" che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l'Istituzione scolastica titolare del modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti tipologie:

- a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.
- b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall'istituzione scolastica ed inseriti nell'avviso.

✓

### **Avviso “Sport in classe”**

Per questo avviso, riservato alle istituzioni scolastiche di primo ciclo delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, il tutor scolastico è affiancato da un “tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a Scuola”. Si fa presente che per l’individuazione del tutor sportivo esterno le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di reclutare tale personale utilizzando gli elenchi definitivi regionali degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria – anno scolastico 2017-2018, pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici scolastici regionali.

✓

### **Avvisi che prevedono la formazione del personale della scuola**

Nei casi in cui è prevista la formazione del personale della scuola (ad es. cfr. Avviso 6076 del 04.04.2016) data la complessità ed i livelli da raggiungere con la specifica formazione, la selezione degli esperti e dei tutor può avvenire mediante tre possibili procedure:

- a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere rispettivamente persone fisiche, docenti interni ed esterni etc. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti. Si potranno individuare esperti anche con riferimento alla diversità dei moduli e dei destinatari, dovranno inoltre essere indicate le ore di formazione, l’importo ed ogni altro criterio ritenuto necessario (cfr nota 1588 del 13.1.2016 Linee guida).
- b) utilizzazione di elenchi di formatori selezionati nel quadro dell’innovazione digitale, a seguito di procedure già esperite nelle more della presente autorizzazione (cfr. punto 5 della nota prot. n. 4603 del 3 marzo 2016 – piano nazionale per la scuola digitale) e dell’avviso n. 6076 del 5.4.2016. In questo caso l’esperto e il tutor possono essere individuati all’interno degli stessi elenchi senza necessità, da parte dello Snodo formativo territoriale, di effettuare altra procedura di selezione. In mancanza totale o parziale di formatori/tutor già selezionati, gli snodi ricorrono all’avviso ad evidenza pubblica sopra indicata nel rispetto delle procedure previste sia a livello nazionale che comunitario.
- c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici l’intero percorso formativo (Università associazioni, enti di formazione esperti della materia etc.), si dovrà ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50. In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione, dovendo rimanere a carico dell’istituzione scolastica gli aspetti organizzativi e gestionali.

Si evidenzia che l’affidamento di un appalto di servizi potrebbe essere particolarmente indicato per la gestione di progetti finalizzati alla formazione dei docenti, dirigenti o personale della scuola, o progetti di particolare complessità.

In tal caso, in considerazione della necessità di garantire la più alta qualità della formazione l’istituzione scolastica può ricorrere direttamente a procedure per la selezione di operatori economici senza preventivamente espletare procedure per la selezione del personale.

In tal caso appare possibile indicare come base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali.

Pertanto, non è prevista la possibilità di affidare l’intero progetto a soggetti esterni.



## **I costi**

Per gli incarichi affidati al personale interno devono essere effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali, nonché applicati gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente (cfr. nota AOODGEFID prot. n. 34805 del 2.08.2017).

Lo stesso trattamento deve essere applicato al personale docente individuato attraverso l'istituto delle collaborazioni plurime (ex art. 35 del CCNL del 29.11.2007 ) e a quello coinvolto in quanto dipendente delle istituzioni scolastiche in rete.